

PROGETTO

Decreto che vieta l'importazione e la vendita ai consumatori di abbigliamento, calzature e agenti impermeabilizzanti contenenti PFAS ¹

Ai sensi dell'articolo 30, paragrafo 1, dell'articolo 38 septies, dell'articolo 45, paragrafo 1, e dell'articolo 59, paragrafo 4, della legge sulle sostanze chimiche, cfr. testo unico n. 6 del 4 gennaio 2023:

Definizioni e ambito di applicazione

§ 1. Ai fini del presente decreto, si applicano le seguenti definizioni:

1) PFAS: qualsiasi sostanza contenente almeno un atomo di carbonio metile (CF₃) o metilene (CF₂) completamente fluorurato, senza atomi di idrogeno, cloro, bromo o iodio attaccati.

2) Articolo: secondo la definizione di cui all'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE, e successive modifiche.

3) Dispositivi medici. Come definito all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2017, relativo ai dispositivi medici, che modifica la direttiva 2001/83/CE, il regolamento (CE) n. 178/2002 e il regolamento (CE) n. 1223/2009 e che abroga le direttive 90/385/CEE e 93/42/CEE del Consiglio (testo rilevante ai fini del SEE), e successive modifiche.

§ 2. Il decreto non riguarda le PFAS nell'abbigliamento, nelle calzature o negli agenti impermeabilizzanti, disciplinati dai seguenti atti giuridici:

1) dal regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e le direttive 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE della Commissione, e successive modifiche; o

¹ Il progetto del presente decreto è stato notificato conformemente alla direttiva (UE) 2015/1535, del Parlamento europeo e del Consiglio, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione (codificazione). (NOTA: NON ANCORA NOTIFICATO!)

2) regolamento (UE) 2019/1021 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativo agli inquinanti organici persistenti (rifusione), e successive modifiche.

Paragrafo 2. Il decreto non riguarda le PFAS, che contengono solo i seguenti elementi strutturali: CF_3-X o $X-CF_2-X'$, dove $X = -OR$ o $-NRR'$ e $X' =$ un gruppo di metile ($-CH_3$), un gruppo di metilene ($-CH_2-$), un gruppo aromatico, un gruppo carbonilico ($-C(O)-$), $-OR''$, $-SR''$ o $-NR''R'''$ e dove $R/R'/R''/R'''$ è un atomo di idrogeno ($-H$), un gruppo di metile ($-CH_3$), un gruppo di metilene ($-CH_2-$), un gruppo aromatico o un gruppo carbonilico ($-C(O)-$).

Divieto di importazione e vendita ai consumatori di abbigliamento, calzature e agenti impermeabilizzanti contenenti PFAS

§ 3. A partire dal 1° luglio 2026, alle aziende è vietato importare o vendere
(1) abbigliamento o calzature ai consumatori per uso privato, se almeno un articolo dell'abbigliamento o delle calzature contiene un tenore totale di fluoro pari o superiore a 50 mg F/kg; o
(2) agenti impermeabilizzanti per abbigliamento o calzature per uso privato contenenti un tenore totale di fluoro pari o superiore a 50 mg F/kg.

Paragrafo 2. A partire dal 1° luglio 2026, ai privati è vietato importare
(1) abbigliamento o calzature destinati ai consumatori per uso privato in cui almeno un articolo dell'indumento o della calzatura contenga un tenore totale di fluoro pari o superiore a 50 mg F/kg; o
(2) agenti impermeabilizzanti per indumenti o calzature destinati ad uso privato contenenti un tenore totale di fluoro pari o superiore a 50 mg F/kg.

Paragrafo 3. I divieti di cui ai paragrafi 1 e 2 non si applicano al
(1) riutilizzo di indumenti o calzature;
(2) riciclaggio di abbigliamento o calzature;
(3) dispositivi di protezione individuale destinati a proteggere l'utilizzatore dai rischi specificati nel regolamento (UE) 2016/425, allegato I, categoria di rischio III, lettera a) o c);
(4) dispositivi di protezione individuale il cui contenuto di PFAS costituisce una funzione di sicurezza per il consumatore;
(5) agenti impermeabilizzanti destinati a impermeabilizzare nuovamente i dispositivi di protezione individuale di cui ai nn. 3 e 4;
(6) dispositivi medici; o
(7) merci in transito.

Paragrafo 4. I paragrafi 1 e 2 non si applicano, se l'importatore o l'utilizzatore a valle può dimostrare che il tenore di fluoro proviene da una sostanza che non è PFAS, cfr. sezione 1, punto 2.

Controllo, dispensazione e diritto di ricorso

§ 4. La supervisione e il controllo del rispetto delle norme stabilite nell'ordinanza sono esercitati dall'Agenzia per la protezione dell'ambiente, in conformità alle pertinenti disposizioni della legge.

Paragrafo 2. In casi particolari, l'Agenzia per la protezione dell'ambiente può derogare alle norme del decreto o consentire che le norme siano derogate. L'Agenzia danese per la protezione dell'ambiente può imporre condizioni per l'autorizzazione.

Paragrafo 3 Le decisioni adottate ai sensi del presente decreto dall'Agenzia per la protezione dell'ambiente non possono essere impugnate dinanzi ad altre autorità amministrative.

Sanzione, entrata in vigore e disposizioni transitorie

§ 5. A meno che non siano previste sanzioni più elevate ai sensi di altre normative, le sanzioni saranno imposte a chiunque:

- 1) violi il divieto di importazione o vendita di cui all'articolo 3, paragrafo 1, e/o all'articolo 3, paragrafo 2; o
- 2) ignori le condizioni che corredano un'esenzione a norma dell'articolo 5, paragrafo 2.

Paragrafo 2. La sanzione può aumentare fino a due anni di reclusione se la violazione è stata commessa intenzionalmente o per grave negligenza, e se tale violazione:

- 1) ha causato lesioni alla vita o alla salute umana o ha comportato questo rischio;
- 2) ha causato danni all'ambiente o ha introdotto questo rischio; e
- 3) ha ottenuto o ha voluto ottenere un beneficio finanziario, compresi dei risparmi, per la persona in questione o per altri.

Paragrafo 3. Le aziende ecc. (persone giuridiche) possono essere ritenute responsabili penalmente conformemente alle disposizioni di cui al capitolo 5 del codice penale danese.

§ 6. Il presente decreto entra in vigore il 1 luglio 2025.

Paragrafo 2. La vendita di scorte di abbigliamento, calzature e agenti impermeabilizzanti per abbigliamento e calzature per uso privato di cui all'articolo 3 è autorizzata fino al 1° gennaio 2027.

Ministero dell'Ambiente della Danimarca, la DATA

Firma del ministro

/ Firma KC